

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Articolo 1

Definizione

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, nazionale e di Ateneo, l'Università degli Studi del Sannio può organizzare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master Universitario di Primo e Secondo livello.
2. La denominazione "*Master Universitario*" dell'Università degli Studi del Sannio si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Istituzione

1. L'istituzione dei Corsi di Master Universitario è proposta da un Consiglio di Facoltà, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Università degli Studi del Sannio, con altri Atenei italiani o stranieri e/o Enti, pubblici o privati, ed è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. I Corsi sono istituiti con decreto del Rettore.
3. Nella proposta di istituzione devono essere indicati:
 - a) la denominazione del Corso, la sua organizzazione generale, gli obiettivi formativi;
 - b) l'ordinamento didattico, con l'assegnazione dei Crediti Formativi Universitari alle attività formative previste e, per gli insegnamenti, con l'indicazione del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento;
 - c) il nominativo del Coordinatore del Master, individuato tra i Professori di ruolo dell'Ateneo;
 - d) gli eventuali Enti pubblici e privati disponibili a collaborare all'organizzazione del Corso, sulla base di specifiche convenzioni che ne fissano le modalità e indicano l'entità e la natura degli strumenti di supporto che i predetti Enti si impegnano ad assicurare;

- e) i requisiti di ammissione al Corso, così come previsti dall'articolo 8 del presente regolamento;
- f) la durata del Corso;
- g) l'indicazione del numero minimo di studenti necessario per l'attivazione del Corso ed, eventualmente, del numero massimo di studenti ammissibili;
- h) le risorse di docenza e quelle strutturali (aule, laboratori, biblioteche, ...) disponibili per lo svolgimento del Corso;
- i) il piano finanziario dell'iniziativa redatto sotto forma di prospetto analitico delle entrate, relative anche a contributi degli studenti iscritti, nonché delle uscite, coerente con le disponibilità di strutture ed i vincoli imposti dai precedenti punti, corredata dai documenti probatori di eventuali finanziamenti di Enti e/o soggetti esterni, pubblici o privati, nonché, nel caso di Corsi Interfacoltà o Interateneo, con la ripartizione delle risorse disponibili;
- j) l'indicazione del Dipartimento responsabile della gestione amministrativa del Corso di Master Universitario, che deve essere previamente consultato;
- k) il regolamento didattico, previsto dall'articolo 22 dello Statuto, redatto ai sensi degli articoli 4 e 18 del regolamento didattico di Ateneo, e conforme a quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 3

Attivazione

1. La prima attivazione dei Corsi di Master Universitario istituiti e la riattivazione degli stessi per anni successivi è disposta con delibera del Consiglio della Facoltà proponente entro il 31 maggio antecedente all'anno accademico di attivazione.
2. Nella delibera di attivazione deve essere mantenuto inalterato il progetto del Corso, quale risulta dalla proposta istitutiva, con particolare riferimento alle lettere a), b) ed e) di cui al precedente articolo 2, e deve essere, altresì, riproposto il piano finanziario dettagliato con le risorse finanziarie disponibili e la loro utilizzazione.
3. La delibera di attivazione deve essere trasmessa agli Uffici competenti entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta.

Articolo 4

Organi di governo del Corso

1. Sono organi del Corso:

- a) il Coordinatore;
 - b) il Consiglio.
2. Il regolamento didattico del Corso può prevedere ulteriori organi, determinandone le competenze, la composizione e i criteri di nomina.

Articolo 5

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore, individuato nella proposta istitutiva tra i Professori di ruolo dell'Università degli Studi del Sannio:
 - è responsabile delle attività del Corso;
 - presiede il Consiglio;
 - propone al Direttore del Dipartimento responsabile della gestione amministrativa del Master le relative spese.

Articolo 6

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai Professori e dai Ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi del Sannio che svolgono attività didattica nel Corso.
2. Il Consiglio propone alla Facoltà:
 - a) il calendario delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso, delle prove di verifica e della prova finale;
 - b) le regole di accertamento della frequenza degli allievi, ove ritenute necessarie;
 - c) lo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative;
 - d) i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso di Master Universitario.
3. Il Consiglio viene costituito soltanto in presenza di almeno tre tra Professori e Ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi del Sannio che svolgono attività didattica nel Corso di Master Universitario; in mancanza, i compiti e le funzioni del Consiglio del Corso di Master Universitario vengono automaticamente trasferiti al competente Consiglio di Facoltà.

Articolo 7

Affidamento delle attività didattiche

1. Le attività di insegnamento e le altre attività didattiche integrative e seminariali sono affidate dalla Facoltà proponente.
2. Il conferimento delle supplenze e dei contratti spetta al Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio del Corso.

Articolo 8

Ammisione

1. Ai Master Universitari di Primo livello sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o laurea magistrale ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, di laurea o laurea specialistica previste dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, di diploma universitario o diploma di laurea previsto dal precedente ordinamento o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Ai Master Universitari di Secondo livello sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea magistrale ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, laurea specialistica prevista dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o diploma di laurea previsto dal precedente ordinamento o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
3. L'ammisione al Corso è per titoli e/o esami ed è riservata ai soggetti in possesso dei titoli di studio di cui ai precedenti commi 1 e 2, coerentemente agli obiettivi formativi del Corso.
 1. Le modalità di selezione degli studenti devono essere indicate nel Regolamento didattico del Corso e riportate nel bando di selezione.

Articolo 9

Conseguimento del titolo di Master Universitario

1. L'insieme delle attività formative previste dall'ordinamento didattico di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), deve corrispondere all'acquisizione da parte degli studenti di almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), coerentemente alla normativa vigente.
2. Il conseguimento dei CFU è subordinato a prove di verifica del profitto.
3. Al termine del Corso, subordinatamente al superamento di una prova finale, l'Università degli Studi del Sannio rilascia il titolo di Master Universitario.

4. Il Consiglio di Facoltà può deliberare il riconoscimento di CFU, con corrispondente riduzione del carico formativo previsto per il conseguimento del titolo, in relazione ad attività formative svolte presso l'Università degli Studi del Sannio o presso altri Atenei. Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire previa valutazione della congruità tra l'attività formativa svolta e gli obiettivi formativi del Corso di Master Universitario e non può, in ogni caso, essere superiore a 12 CFU.

Articolo 10

Valutazione della qualità didattica dei corsi

1. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative del Corso di Master Universitario, sono attivati adeguati sistemi di valutazione. A tal fine il Coordinatore presenta annualmente alla Facoltà interessata una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, per la trasmissione agli Organi competenti.

Articolo 11

Convenzioni

1. L'istituzione di Corsi di Master Universitario, in collaborazione con altre Università italiane o straniere e/o con Enti pubblici e privati, è regolata da apposite convenzioni.
2. Per i corsi istituiti in regime di convenzione con altre Università, italiane o straniere, il titolo di Master Universitario può essere rilasciato congiuntamente dalle Università consorziate.
3. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, la ripartizione delle attività didattiche tra le Università consorziate.
4. Nel caso di Master Interateneo:
 - a) possono assumere la carica di Coordinatore anche i Professori di ruolo degli Atenei convenzionati che svolgono attività didattica nel Corso;
 - b) possono partecipare al Consiglio anche i Professori e i Ricercatori di ruolo degli Atenei convenzionati che svolgono attività didattica nel Corso.
5. Nel caso di Master organizzati in collaborazione con Enti pubblici e privati può essere prevista la partecipazione al Consiglio di un rappresentante di detti Enti.

Articolo 12
Norme finali e transitorie

1. Restano fermi i Corsi di Master Universitario già istituiti fino alla data di emanazione del presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 3, comma 1, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente Regolamento.

Articolo 13
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo e la normativa nazionale vigente.